

**DELIBERA N. 146/22/CONS**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
P.E./FASTWEB S.P.A.  
(GU14/486898/2021)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 05 maggio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS, e in particolare l’art. 34, comma 2-bis, ai sensi del quale le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente E.P., del 29/12/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante, titolare dell'utenza n. 0736250xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

- a. in data 08/02/2021, a mezzo *verbal ordering*, l'utente ha aderito alla proposta contrattuale di Wind Tre S.p.A., avente ad oggetto l'attivazione dei servizi telefonici in tecnologia fibra, non offerta da Fastweb S.p.A.;
- b. il 28/05/2021 l'utente ha *«chiesto a Fastweb la cessazione dell'utenza»*;
- c. in esito alla richiesta di cui sopra è stata cessata la numerazione dedotta in controversia.

In base a tali premesse, parte istante ha chiesto *«ripristino della numerazione soppressa e non richiesta od in subordine pagamento di penalità previste»*.

### **2. La posizione dell'operatore**

Fastweb S.p.A., in memorie, ha rappresentato che il Sig. P. era titolare del contratto codice cliente n. 7028xxx e *«alcuna richiesta di migrazione e/o di portabilità pura della numerazione è mai stata inviata da Wind e controparte ha regolarmente fruito dei servizi offerti dallo scrivente operatore, come si evince dalle allegate fatture in cui è presente traffico telefonico»*.

In data 28/05/2021, l'istante ha inviato *«comunicazione di recesso»*, in atti, chiedendo espressamente la cessazione dell'utenza n. 0736250xxx. In esecuzione alla volontà manifestata dal proprio cliente, la Società ha dunque cessato il contratto e l'utenza in data 29/06/2021.

In ragione di quanto sopra esposto l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dedotte in controversia.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Al fascicolo l'utente stesso ha depositato la comunicazione di disdetta del contratto, formalizzata in data 28/05/2021 che, conseguentemente, ha poi determinato la cessazione dell'utenza. Si osserva, inoltre, che dalla documentazione in atti effettivamente non risulta sia stata avviata, come dichiarato da Fastweb S.p.A. e non contro dedotto dall'utente, alcuna procedura di passaggio della numerazione di cui si discute in Wind Tre S.p.A.

Ciò stante, non si ritiene possa essere contestata all'operatore alcuna condotta indebita, essendosi limitato a dare puntuale esecuzione alla volontà di disdetta formalizzata dall'istante, pertanto alcun indennizzo è dovuto.

Per quel che concerne la richiesta di riattivazione del numero, la stessa risulta tecnicamente infattibile, come confermato da Fastweb S.p.A., in esito ad espressa richiesta istruttoria.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità non accoglie l'istanza dell'utente E.P. nei confronti di Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 05 maggio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba